

Milano, 12 luglio 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE

PDC 80

Anche a nome degli altri colleghi firmatari presento il progetto di legge:

"Introduzione del riconoscimento del valore dell'attività sportiva nello Statuto d'autonomia. Integrazione alla legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 (Statuto d'autonomia della Lombardia)".

Cordiali saluti.

Jacopo Scandella

Relazione

Con questa proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, si intende riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

L'obiettivo è che tra gli elementi qualificativi della Regione ci sia un'attenzione particolare anche per lo sport e la cultura del movimento. È scientificamente provato che lo sport e la cultura del movimento costituiscono innanzitutto uno dei principali generatori di risparmio del Servizio sanitario nazionale e regionale, in termini di prevenzione e controllo di patologie come obesità, diabete, patologie cardiovascolari, disturbi dell'umore.

Lo sport e la cultura del movimento devono essere considerati come un bene essenziale e un investimento, sotto il profilo sociale, della salute ed economico per il futuro della nostra Regione: sono elementi fondamentali per l'educazione e la formazione dell'individuo, l'adozione di stili di vita sani e per la socialità.

Gli studi dimostrano come le competenze acquisite in ambito sportivo siano trasferibili efficacemente in altri contesti culturali sin dalla primissima infanzia. Lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana, sono straordinari strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita.

Art. 1 (Integrazione dell'articolo 2 dello Statuto d'autonomia)

- 1. Dopo la lettera p del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 (Statuto d'autonomia della Lombardia) è inserita la seguente:
- "q) riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme."

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.